

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 122

presentata dai Consiglieri regionali
MANDAS - CIUSA - LI GIOI - MATTA - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 29 luglio 2025

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, recante (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), definisce in particolare il sistema di supporto che la Regione si impegna a fornire per la tutela e lo sviluppo dello sport in Sardegna. Tutte le strategie nazionali e sovranazionali (Agenda 2030, Politiche di coesione, Piano d'azione globale OMS sull'attività fisica) evidenziano lo sport quale strumento importante per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, sostenibilità e coesione, come pratica educativa e formativa. In questo senso si muove anche la nostra Costituzione, la quale, all'articolo 33, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Ciò premesso, la realtà dello sport, mostra una distribuzione sovente molto iniqua delle risorse, con un carico di finanziamenti molto più marcato per quanto concerne il supporto dell'attività agonistica e dello sport di alta prestazione, a discapito della promozione effettiva dello sport per coloro che lo praticano al di fuori di tali contesti.

Tale proposta di legge punta a rinforzare il ruolo della Regione nella promozione dello sport sin dall'età giovanile, anche per coloro che vogliono e intendano praticare attività sportiva al di fuori dell'alveo delle attività agonistiche. Per poter praticare e accedere alle attività sportive, conditio sine qua non consiste nell'ottenere un certificato medico di idoneità alla disciplina. Tale certificato consiste in un onere a carico delle famiglie e rappresenta un primo costo, molto spesso percepito quale ostacolo alla pratica dell'attività sportiva. La mancanza di tale certificato comporta l'impossibilità di far parte di una associazione sportiva.

La legge regionale n. 17 del 1999 prevede un rimborso dei costi sostenuti per la certificazione medica dell'attività agonistica minorile, non prevedendo nessun sostegno per la certificazione medica per le attività non agonistiche. Con la presente proposta di legge si propone una integrazione a tale

legge affinché la Regione si assuma il carico di contribuire per una quota pari al 100 per cento delle spese per il pagamento dei certificati medici per le attività non agonistiche dei soggetti minorenni.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto

1. La Regione, sulla base dell'articolo 33 della Costituzione, riconosce e promuove il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, agevolando l'accesso alla medesima, con particolare riguardo ai soggetti minorenni.

Art. 2

Finalità

1. Nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia, la Regione adotta azioni per garantire una migliore fruibilità e accessibilità all'attività sportiva da parte dei soggetti minorenni.

Art. 3

Copertura delle spese relative ai certificati medici per le attività non agonistiche dei soggetti minori

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) è inserito il seguente:

"Articolo 39 bis

1. È autorizzata la concessione di un contributo annuale a decorrere dall'anno 2025, sotto forma di rimborso spese, a sostegno degli atleti sardi di età inferiore ai 18 anni, finalizzato alla copertura integrale delle spese sostenute per l'ottenimento della certificazione per idoneità sportiva non agonistica.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 42, stabilisce, fra l'altro, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione del presente articolo."

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 annui, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti di cui alla missione 6 - programma 02 - titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2025.